

# STATUTO

ROMA MULTISERVIZI S.p.A.

## **TITOLO I**

### DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

#### Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "Roma Multiservizi S.p.A."

#### Articolo 2

La Società ha sede in Roma.

L'organo amministrativo può trasferire la sede legale della società in altro luogo, purché nell'ambito del territorio del comune ove trovasi la sede sociale.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

#### Articolo 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci anche in sede di liquidazione.

## **TITOLO II**

### SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

#### Articolo 4

La società ha per oggetto l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di appalti o concessioni per la progettazione e costruzione di opere, la progettazione e gestione di servizi e la fornitura di beni per conto di pubbliche amministrazioni nonché di persone ed enti privati relativi, prevalentemente, all'attività di gestione integrata dei servizi rivolti agli immobili o ai patrimoni immobiliari, alle strutture ospedaliere e

*Vincenzo Formica*



recettive di qualsiasi natura, nonché a quella di gestione dei servizi ambientali, nonché i beni di natura storica, artistica ed archeologica pubblici e privati.

In particolare la società ha per oggetto l'esecuzione delle seguenti attività:

- progettazione ed erogazione di servizi integrati e di servizi di ristorazione presso asili e istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere, di ricovero e di soggiorno, pubbliche e private;
- progettazione ed erogazione di servizi di facility e property management con contratto di global service per il settore pubblico e privato, incluse le utenze collettive;
- servizi di pulizia, sanificazione, civili ed industriali;
- servizi di tipo alberghiero (lavaggio, asciugatura e stiratura della biancheria e sua fornitura ai reparti), servizi di refezione e ristorazione, preparazione pasti, preparazione tavoli dei refettori, rifacimento letti e cambio delle lenzuola, tenuta del guardaroba;
- servizi di "bidellaggio", guardaroba, guardasala, accoglienza, assistenza, accompagnamento scuolabus o servizi di linea, informazione e orientamento, servizi di centralino, data entry portierato e reception;
- gestione bagni pubblici e privati;
- progettazione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse;
- progettazione gestione ed erogazione di servizi di raccolta e trasporto rifiuti speciali e speciali pericolosi, speciali sanitari e sanitari pericolosi, noleggio attrezzature per rifiuti in genere, gestione isole ecologiche, bonifica e risanamento, attività di commercio e di intermediazione di rifiuti;
- attività di spazzamento e pulizia strade;
- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di aree ed edifici pubblici e privati;
- progettazione gestione ed erogazione di servizi di gestione di aree verdi pubbliche o private;
- attività di facchinaggio

- pulizia mezzi per il trasporto pubblico, con attività di movimentazione, lavaggio e rifornimento;
- lavori e servizi di manutenzione idraulico-forestale,
- attività di manutenzione e installazione impianti elettrici, impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idraulici e idrici ;
- progettazione gestione ed erogazione di servizi di gestione di arenili pubblici e privati;
- servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto;
- progettazione ed erogazione di servizi integrati presso strutture cimiteriali

In via strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale, la società potrà compiere tutte quelle operazioni industriali, finanziarie e commerciali, mobiliari e immobiliari che la legge consente, nonché acquistare e cedere interessenze e partecipazioni in altre imprese, societarie e non, fatto salvo il limite di cui all'art.2361 cod.civ. La società potrà prestare altresì fidejussioni e avalli, pegni ed ipoteche a garanzia di obbligazioni di società e/o enti partecipati anche a favore di società controllate e/o collegate.

E' in ogni caso escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di attività bancaria o la prestazione di servizi d'investimento o comunque di attività finanziarie soggette a autorizzazione o riserva di legge.

*Mucens famucca*

### **TITOLO III**

#### **CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI**

##### Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 2.066.000 (duemilionesessantaseimila), diviso in quarantamila (40.000) azioni ordinarie da Euro cinquantuno e centesimi sessantacinque (51,65) ciascuna.

Il domicilio legale di ogni Socio per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei Soci.

Il capitale può essere aumentato, a titolo oneroso mediante conferimenti in denaro o in natura.



L'assemblea dei soci può deliberare la riduzione del capitale sociale con osservanza delle norme vigenti.

Al fine di favorire l'ingresso di nuovi soci, le parti pubbliche possono modificare la loro partecipazione al capitale sociale.

#### Articolo 6

Le azioni sono necessariamente nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la legge lo consenta.

In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto. Le azioni della società non sono emesse e pertanto lo stato di socio risulta unicamente dai libri sociali.

#### Articolo 7

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una loro diversa ripartizione delle azioni tra i soci.

### **TITOLO IV**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### Articolo 8

Gli organi della Società sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dal presente statuto.

## Articolo 9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

Le Assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate dall'organo Amministrativo, anche fuori della sede sociale, a mezzo raccomandata a.r. o PEC da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, all'indirizzo dei Soci risultante in CCIAA.

Nell'avviso debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso può indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, da tenersi in giorno diverso da quello indicato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è intervenuta la maggioranza dell'organo Amministrativo e dell'organo di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno ovvero, nel rispetto dell'art.2367 del codice civile, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione ex art.2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto, iscritti nel Libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega può essere conferita per più assemblee.

*Mucens Jannica*



*[Signature]*

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di audio o video conferenza, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Almeno il Presidente ed il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea ove la stessa si considererà tenuta.

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea nei limiti imposti dalle disposizioni di legge.

#### Articolo 10

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare al giorno seguente non festivo.

#### Articolo 11

L'Assemblea ordinaria è costituita, in prima e seconda convocazione, e delibera con le maggioranze previste dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea tra l'altro:

- a) approva il bilancio d'esercizio;
- b) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione
- c) nomina il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale;
- d) determina il compenso dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società;
- e) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, il revisore legale dei conti ovvero la società di revisione legale, determinandone il corrispettivo;
- f) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g) delibera su tutti gli altri atti stabiliti dalla legge.

## TITOLO V

### AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 12

L'amministrazione della Società spetta al Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o da 5 (cinque) membri, che possono essere scelti anche tra non soci. Il numero effettivo di membri è definito dall'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili alla Società.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo. Qualora dall'applicazione di dette modalità non risulti un numero intero di componenti dell'organo di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. In caso di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato deve essere garantito il rispetto della stessa quota di genere.

*Montanucci*



A circular stamp is located at the bottom right of the page. It contains the text "SOCIETA' DI FORNITURA" and "S.p.A." around the perimeter. A large, stylized signature is written over the stamp.

I consiglieri restano in carica per una durata di tre esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili.

La revoca dei consiglieri può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, salvo il diritto del consigliere revocato al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

L'Assemblea nomina tra i consiglieri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei votanti.

Ai consiglieri può essere riconosciuto un compenso, determinato in via anticipata con decisione dell'Assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla Società.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti i consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Ai membri dell'organo Amministrativo spetta, oltre al compenso che verrà loro attribuito dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Sono espressamente vietati gettoni o premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato.

### Articolo 13

Il Consiglio si riunisce, nella sede della Società o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale e comunque una volta ogni sei mesi.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente, nel luogo designato nell'avviso di convocazione mediante fax o posta elettronica, tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con mail o telegramma almeno un giorno libero prima, al domicilio di ciascun consigliere. Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di audio o video conferenza, purché tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare



liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

#### Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto di chi presiede.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare allorché, anche in assenza delle formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, tutti gli aventi diritto ad intervenire o comunque ad assistere alla adunanza siano stati previamente informati e comunque partecipi alla riunione la maggioranza di consiglieri e sindaci in carica, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario nominato di volta in volta.

Luca Amici

#### Articolo 15

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta e, più segnatamente, gli sono riconosciute e conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Sono di esclusiva competenza dell'organo Amministrativo e non sono pertanto delegabili le deliberazioni concernenti le seguenti materie:

- adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- approvazione delle strategie aziendali e della macrostruttura organizzativa;
- approvazione del budget annuale e del piano investimenti;
- approvazione del progetto di bilancio di esercizio;
- nomina e licenziamento dei dirigenti;



- acquisizione, alienazioni, dismissione di beni, escluse le partecipazioni azionarie, aziende o rami d'azienda, d'importo non superiore al valore del patrimonio netto della Società;
- operazioni di investimento e disinvestimento, relative a partecipazioni nelle quali la società partecipa o intende partecipare a titolo di capitale di rischio nel limite del 5% del capitale sociale della società di cui trattasi;
- definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza;
- nomina dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle partecipate;
- istituzione o soppressione di sedi secondarie;

L'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo essendo conferiti all'organo amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale senza limitazione alcuna, di modo che da nessuno possa essere mai opposto difetto o imprecisione di poteri.

L'organo Amministrativo delibera altresì in merito alla fusione nel casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile

#### Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio determina l'estensione delle deleghe nei limiti di legge e del presente Statuto.

Ai consiglieri delegati può essere riconosciuto un compenso, determinato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo applicabile.

Possono essere nominati institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte dell'organo

amministrativo, l'attribuzione del potere di rappresentanza della Società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### Articolo 17

La rappresentanza legale, anche processuale, della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri conferiti dal Consiglio, all'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione della Società può richiedere che taluni atti o categorie di atti siano compiuti solo con la firma congiunta del Presidente e dell'Amministratore Delegato, se nominato.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

*Membro p.u.c.d.*

### **TITOLO VI**

#### **COLLEGIO SINDACALE E SOCIETÀ DI REVISIONE**

#### Articolo 18

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, nominati dall'assemblea, la quale attribuisce pure a un sindaco effettivo la qualifica di Presidente.

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 o coloro non in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati. L'Assemblea determina il compenso loro spettante. Sono espressamente vietati gettoni o premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo.



In caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato, subentrano i supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota di genere.

#### Articolo 19

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ovvero da una società di revisione legale. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina tra i dirigenti della Società un Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. L'organo amministrativo determina, mediante adozione di apposito regolamento, l'estensione dell'incarico nei limiti di legge e del presente Statuto. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari resta in carica, nella qualità, fino alla scadenza dell'organo amministrativo che ha deliberato in merito alla nomina. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà essere scelto tra coloro che abbiano svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nelle aree di amministrazione, finanza e controllo di società pubbliche o private ovvero tra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti o all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari non spetterà alcun compenso per l'attività svolta in tale veste. L'organo amministrativo vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

### **TITOLO VII**

#### **BILANCI E UTILI**

#### Articolo 20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.

Dagli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% per la costituzione del fondo di riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale.

Gli eventuali dividendi non riscossi sono nei cinque anni successivi acquisiti al fondo di riserva della Società.

### **TITOLO VIII**

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### Articolo 21

La società di scioglie per le cause stabilite dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, si procederà ai sensi degli artt.2484 e ss. cod. civ.

### **TITOLO IX**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Articolo 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono queste ultime.

Articolo 23

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

*Vincenzo Formica*

